**Per visualizzare le Sentenze è sufficiente posizionarsi con il cursore del mouse spingere il tasto della tastiera CTRL e cliccare contemporaneamente con il tasto sinistro del mouse:**

|  |
| --- |
| [*ITALIA - Cassazione n. 2741/2014 ("Asl e comune responsabili per incidente causato da randagi")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/725-italia-cassazione-n-2741-2014-asl-e-comune-responsabili-per-incidente-causato-da-randagi) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 36461/2014 ("Proprietari responsabili di corretta custodia cane anche se mansueto")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/711-italia-cassazione-n-36461-2014-proprietari-responsabili-di-corretta-custodia-cane-anche-se-mansueto) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 5979/2013 ("Reato abusare sessualmente di un animale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/675-italia-cassazione-n-5979-2013-reato-abusare-sessualmente-di-un-animale) |
| [*ITALIA - Decreto n.26/2014 ("Att. Dir.2010/63/UE protezione animali usati a fini scientifici")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/658-italia-decreto-n-26-del-4-marzo-2014-att-dir-2010-63-ue-protezione-animali-usati-a-fini-scientifici) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 16459/2013 ("Reato penale gettare cose in casa del vicino")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/657-italia-cassazione-n-16459-2013-gettare-cose-nell-appartamento-vicino-e-reato-penale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 46291/2003 ("Prende a calci cane per futili motivi. Colpevole reato art. 727 Codice Penale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/654-italia-cassazione-n-46291-2003-prende-a-calci-cane-per-futili-motivi-colpevole-reato-art-727-codice-penale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 21744/2005 ("Reato trasportare cani in bagagliaio auto")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/653-italia-cassazione-n-21744-2005-reato-trasportare-cani-in-bagagliaio-auto) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 8547/2002 ("detenere cani in luoghi angusti e bui è maltrattamento")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/652-italia-cassazione-n-8547-2002-detenere-cani-in-luoghi-angusti-e-bui-e-maltrattamento) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 4672/2009 ("vietato tenere libero il cane nel cortile condominiale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/650-italia-cassazione-n-4672-2009-vietato-tenere-libero-il-cane-nel-cortile-condominiale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 36241/2004 (Cani abbaiano troppo anche di notte? Proprietario sanzionabile anche per lamentele di un solo vicino)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/649-italia-cassazione-n-36241-2004-cani-abbaiano-troppo-anche-di-notte-proprietario-sanzionabile-anche-per-lamentele-di-un-solo-vicino) |
| [*ITALIA - Cassazione n.46307/2013 ("Condanna per lesioni colpose a padrone il cui cane, libero in area aperta a pubblico, morde qualcuno")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/637-italia-cassazione-n-46307-2013-responsabile-di-lesioni-colpose-padrone-il-cui-cane-libero-in-area-aperta-a-pubblico-morde-qualcuno) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 44422/2013 ("Uccide gatto del vicino dopo reiterata condotta aggressiva contro animali: ammenda di 7.000 euro")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/634-italia-cassazione-n-44422-2013-uccide-gatto-del-vicino-dopo-reiterata-condotta-aggressiva-contro-animali-ammenda-di-7-000-euro) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 38034/2013 ("Collare elettronico: è maltrattamento di animale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/586-italia-cassazione-n-38034-2013-collare-elettronico-e-maltrattamento-di-animale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 39053/2013 ("Veterinari Asl uccidono animali senza necessità? Condannati")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/587-italia-cassazione-n-39053-2013-veterinario-asl-uccide-animale-senza-necessita-carcere-per-i-veterinari-asl) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 24734/2010 ("Differenza tra maltrattamento, art.544 cp - e danneggiamento, art. 638 cp - di animale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/588-italia-cassazione-n-24734-2010-differenza-tra-maltrattamento-art-544-cp-e-danneggiamento-art-638-cp-di-animale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 11517/2013 ("ANAS adotta misure preventive sicurezza? No responsabile per incidente con randagi")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/515-italia-cassazione-n-11517-2013-anas-adotta-misure-preventive-sicurezza-no-responsabile-per-incidente-con-randagi) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 15061/2007 ("uso di collare elettrico: maltrattamento d'animale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/483-italia-cassazione-n-15061-2007-l-uso-del-collare-elettrico-costituisce-maltrattamento-di-animale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 44902/2012 ("lasciare il cane in auto è REATO")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/441-italia-cassazione-n-449022012-qlasciare-il-cane-in-auto-e-reatoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 43504/2012 ("Rigettato ricorso del Circo Victor. Confermato il sequestro per reato sancito da art. 727 c.p. - maltrattamento di animali")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/446-italia-cassazione-n-435042012-qrigettato-ricorso-del-circo-victor-confermato-il-sequestro-per-reato-sancito-da-art-727-cp-maltrattamento-di-animaliq-circhi) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 12763/2012 ("Divieto di dimora per veterinario che organizza corse clandestine cavalli")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/407-italia-cassazione-n-127632012-qdivieto-di-dimora-per-veterinario-che-organizza-corse-clandestine-cavalliq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 11700/2012 ("Trovare un cane di proprietà MA privo di microchip ed appropriarsene: non sussiste reato")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/404-italia-cassazione-n-117002012-qtrovare-un-cane-di-proprieta-ma-privo-di-microchip-ed-appropriarsene-non-sussiste-reatoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 11606/2012 ("reato di maltrattamento su animali applicabile anche a circhi, caccia e sperimentazione")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/392-italia-cassazione-n-116062012-qreato-di-maltrattamento-su-animali-applicabile-anche-a-circhi-caccia-e-sperimentazioneq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 7671/2012 ("Combattimenti tra cani e custodia cautelare in carcere")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/385-italia-cassazione-n-76712012-qcombattimenti-tra-cani-e-custodia-cautelare-in-carcereq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 3705/2011 ("Divieto animali in appartamento? Non valido se in regolamenti condominiali ordinari")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/369-italia-cassazione-n-37052011-qdivieto-animali-in-appartamento-non-valido-se-in-regolamenti-condominiali-ordinariq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 44905/2011 ("Abbaio cani reato di pericolo presunto")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/352-italia-cassazione-n-449052011-qabbaio-cani-reato-di-pericolo-presuntoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 43018/2011 ("A catena senza museruola, cane morde? Responsabilità del padrone")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/350-italia-cassazione-n430182011-qcatena-corta-e-senza-museruola-cane-morde-responsabilita-del-padroneq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 26107/2006 ("Disturbo sonoro da parte di animali domestici")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/341-italia-cassazione-n-261072006-qdisturbo-sonoro-da-parte-di-animali-domesticiq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 34070/2011 ("Il cane irrompe in strada causando incidente e lesioni? Il padrone risponderà di lesioni colpose")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/333-italia-cassazione-n-340702011-qil-cane-irrompe-in-strada-causando-incidente-e-lesioni-il-padrone-rispondera-di-lesioni-colposeq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 17528/2011 ("Aggrediti da un cane randagio? Il Comune deve risarcire i danni")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/313-italia-cassazione-n-175282011-qaggrediti-da-un-cane-randagio-il-comune-deve-risarcire-i-danniq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 21805/2007 ("Colpevole di reato proprietario che disattenzione trascina cane con automobile")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/292-italia-cassazione-n-218052007-qcolpevole-di-reato-proprietario-che-disattenzione-trascina-cane-con-automobileq) |
| [*ITALIA - Cassazione SS.UU. n. 26972/2008 ("Danno non patrimoniale per perdita animale? Deve essere provato")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/291-italia-cassazione-ssuu-n-269722008-qdanno-non-patrimoniale-per-perdita-animale-deve-essere-provatoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 14846/2007 ("Non risarcibile pregiudizio sofferto per perdita animale")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/290-italia-cassazione-n-148462007-qnon-risarcibile-pregiudizio-sofferto-per-perdita-animaleq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 4493/2009 ("Danno morale -> non patrimoniale per morte del gatto: Giudice di Pace può disporre indennizzo")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/289-italia-cassazione-n-44932009-qdanno-morale-g-non-patrimoniale-per-morte-del-gatto-giudice-di-pace-puo-disporre-indennizzoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 29543/2011 (Condanna se non si soccorre gatto investito)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/276-italia-cassazione-n-29543-del-22-luglio-2011-qcondanna-se-non-si-soccorre-gatto-investitoq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 26797/2011 ("Colpevole il negoziante di Caltanissetta: deteneva fringillidi (cardellini - specie protetta) nel proprio negozio, affermando che "non era per vendita, ma per curarli")*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/275-italia-cassazione-n-267972011-qcolpevole-il-negoziante-di-caltanissetta-deteneva-fringillidi-cardellini-specie-protetta-nel-proprio-negozio-affermando-che-qnon-era-per-vendita-ma-per-curarliq) |
| [*ITALIA - Cassazione del 14 luglio 2011 (Causare incidente letale per evitare di investire un cane? Non è reato)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/262-italia-cassazione-n-14-luglio-2011-causare-incidente-letale-per-evitare-di-investire-un-cane-non-e-reato) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 26368/2011 (Cane legato a catena/corda troppo corta? E' maltrattamento: art. 544-ter C.Penale)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/257-italia-cassazione-n-263682011-cane-legato-a-catenacorda-troppo-corta-e-maltrattamento-art-544-ter-cpenale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 23182/2004 (condomino lancia oggetti da balcone o finestra di casa? Reato penale)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/248-italia-cassazione-n-23182-del-17-maggio-2004-il-condomino-che-lancia-oggetti-da-balcone-o-finestra-di-casa-rischia-condanna-penale) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 18892/2011 (a smarrimento del cane non segue denuncia? Illecito del proprietario)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/243-corte-di-cassazione-sentenza-13-maggio-2011-a-smarrimento-del-cane-non-segue-denuncia-illecito-del-proprietario) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 4706 del 9 febbraio 2011 (Se il cane disturba di notte, previsto anche arresto per i proprietari)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/209-italia-cassazione-n-4706-del-9-febbraio-2011-qse-il-cane-abbaia-senza-sosta-di-notte-previsto-anche-larresto-per-i-proprietariq) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 715/2011 (punibile l'abbaiare continuo dei propri cani anche - e soprattutto - in ore notturne)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/207-corte-di-cassazione-sentenza-n-7152011-reato-abbaio-dei-propri-cani-anche-e-soprattutto-in-ore-notturne) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 25474/2007 (responsabilità proprietario per conseguenze da omessa custodia cane)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/186-italia-cassazione-n-254742007-responsabilita-proprietario-per-conseguenze-da-omessa-custodia-cane) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 1394/1999 (cani e disturbo quiete pubblica)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/166-italia-cassazione-n-13941999-cani-e-disturbo-quiete-pubblica) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 20468/2007 (Maltrattamento legare il cane al sole)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/165-italia-cassazione-n-204682007-maltrattamento-legare-il-cane-al-sole) |
| [*ITALIA - Cassazione n. 175/2008﻿ (Reato lasciare cane chiuso in auto al sole)*](http://www.federfida.org/index.php/leggi-tutela-animali/sentenze-cassazione/164-italia-cassazione-n-1752008-reato-lasciare-cane-chiuso-in-auto-al-sole) |

*Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | News*

Maltrattamento animali, l’importanza del dolo eventuale

*[4 novembre 2013]*

[](http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2013/08/diritto-ambiente.jpg)

In sede di accertamento di polizia giudiziaria per reati, come il maltrattamento, a danno degli animali non va sottovalutato l’accertamento dell’elemento soggettivo. Infatti nel contesto della verifica di tale tipologia di reati viene, logicamente e correttamente, riservata molta attività operativa alla documentazione degli elementi oggettivi del reato che vengono documentati attraverso foto, filmati, referti medici veterinari, ispezioni e sopralluoghi, raccolta di testimonianze. Ma a volte si sottovaluta di riservare nella successiva comunicazione di reato indirizzata al PM uno spazio specifico anche per l’elemento soggettivo del reato appena accettato. Si ritiene, infatti, per prassi spesso scontata la sussistenza di tale elemento. Ed invece così non è, perché se ogni tipo di reato (compresi quelli a danno degli animali), è composto da un elemento oggettivo e da un elemento soggettivo, tralasciare un accertamento minuzioso ed una altrettanta dettagliata esposizione dell’elemento soggettivo medesimo significa – di fatto –  non illustrare esattamente la metà della fattispecie illegale penalmente rilevante accertata.

Così molto spesso a fronte di accertamenti di polizia giudiziaria estremamente tecnici ed approfonditi sotto il profilo della documentazione dell’elemento oggettivo, assistiamo poi a pronunce di sentenze (apparentemente paradossali ed incomprensibili) che ritengono non sussistere il reato per mancanza, appunto, dell’ elemento soggettivo.

In questo contesto il concetto di *dolo eventuale*va assolutamente rivalutato e riproposto in relazione a moltissimi casi di reati a danno degli animali. Su tale punto da tempo andiamo sostenendo questa necessità specifica in ogni sede seminariale ed editoriale.[[1]](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Farulli\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\5H3QQGZ3\Santoloci%20-%20Dolo%20eventuale%20maltrattamento%20animali.doc#_ftn1)

**Su questo aspetto si registrano già diverse pronunce.**

Con sentenza Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n. 5979, Pres. Fiale, Rel. Andreazza la Corte confermando la sentenza  di condanna dell’imputato sia in relazione alla sottoposizione dell’animale in relazione ad una ampia vicenda di maltrattamenti di animali, si sofferma – tra l’altro – anche su alcuni aspetti problematici della fattispecie di cui all’art. 544-*ter*c.p. In particolare, la Corte esamina l’elemento soggettivo, ritenendo punibili, nel caso specifico, condotte realizzate con il dolo eventuale di arrecare lesioni agli animali.

La Cassazione si è dunque anche soffermata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 544-*ter*c.p., in forza del quale sono punite le condotte tenute «*per crudeltà o senza necessità*». Mentre nell’avere agito *per crudeltà*si configurerebbe un reato a dolo specifico, sarebbe richiesto il **dolo**generico per quelle tenute **senza necessità.** Alla mancanza di necessità viene ricondotta la deliberata scelta dell’imputato di custodire i cani affidatigli da terzi privandoli di acqua e cibo, per periodi prolungati, costretti in spazi angusti e nella totale incuria: tale scelta sarebbe stata presa con la volontaria accettazione del rischio dell’evento malattia (sfociato, in effetti, nella morte in alcuni casi), a fronte degli evidenti progressivi segni di deterioramento delle condizioni fisiche degli animali. Il reato di cui all’art. 544-*ter*c.p. è stato dunque ritenuto sussistente nella condotta **omissiva**dell’imputato, consistita nelle modalità di detenzione dei cani, sorretta dal **dolo eventuale**in riferimento alla morte o alle lesioni. Le lesioni costituiscono l’evento del reato e, ad avviso della Corte, non devono consistere in un’alterazione psicofisica dell’animale del tutto sovrapponibile al concetto di “malattia” di cui all’art. 582 c.p., per le evidenti difficoltà di accertamento nei riguardi degli animali [sulla configurabilità del reato di cui all’art. 544-*ter*c.p. nella forma omissiva, T. Verona, 26 ottobre 2010, n. 854, in *Corr. Merito* 2010, p. 1076 con nota di G.L. Gatta; per un caso di uccisione, ai sensi dell’art. 544-*bis*c.p., v. Cass. Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543, [in *questa Rivista*con nota di A. Gasparre](http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/907-la_cassazione_sulla_configurabilit___in_forma_omissiva_del_delitto_di_uccisione_di_animali__art__544_bis_c_p_/)].

Secondo il dettato della Corte di Cassazione (cfr sentenza 26 marzo 2010  
n. 24734)  i delitti di cui al capo IX bis  si configurano*‘’ come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta,  senza necessità’.*

Un altro caso da manuale. Con sentenza n. 1816 del 15 maggio 2011, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale penale di Modena condannava il proprietario di un cane a 2400 euro di multa per il delitto di cui all’art. 544 ter aggravato dall’ultimo comma ‘poiché cagionava la morte di un cane registrato all’anagrafe canina con il codice 3800981000416939 avendolo lasciato alla catena senza alcuna necessità nonostante l’invasione dei luoghi da parte delle acque del fiume Secchia esondato con conseguente suo annegamento’. In sostanza l’imputato era stato tratto a giudizio poiché il suo cane, lasciato legato alla catena e quindi senza possibilità di fuga, nonostante fosse ampiamente prevista la piena, moriva annegando. Il Tribunale penale di Modena condannava dunque l’imputato per il reato di maltrattamento aggravato dalla morte in quanto “non era stato possibile accertare l’assenza del dolo eventuale dell’imputato”. Ecco quindi il nodo cruciale della sentenza, assai significativa per l’applicazione concreta dei già citati delitti contro “il sentimento per gli animali” di cui al capo IX bis del codice penale, che come è noto sono punibili esclusivamente a titolo di dolo: la contestazione del dolo eventuale.

Il proprietario dell’animale, seppur abbia tentato di dimostrare con la propria difesa che aveva sempre accudito l’animale, per cui non poteva essere ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del maltrattamento, non è riuscito a convincere i magistrati, i quali hanno considerato il fatto che nei giorni precedenti erano avvenute alluvioni, con conseguente piena del fiume, ed il fatto che nonostante questi accadimenti, l’imputato lasciava senza necessità il proprio animale, legato ad una catena senza alcuna possibilità di riparo e di mettersi in salvo, qualora fosse esondato di nuovo il fiume.

E da ciò il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha rilevato l’elemento soggettivo dell’imputato nel dolo eventuale, consistito nell’aver prefigurato il rischio, il dubbio che dalla propria condotta omissiva sarebbe potuto derivare nocumento per il proprio animale, e l’accettazione di questo rischio. Nocumento sfociato poi addirittura nella morte dell’animale, qualificata quindi quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento, in base all’ultimo comma dell’art. 544 ter c.p..

Ancora. Maltrattare un cane lasciato sul terrazzo senza cuccia, cibo e acqua e’ sevizia con dolo eventuale (Trib. Bologna, 19.04.2013 – Giud. Levoni). L’imputata era condannata per maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.) perché, senza necessità, sottoponeva il proprio cane a sevizie, chiudendolo fuori nel terrazzo del proprio appartamento senza un adeguata cuccia, in condizioni igieniche precarie dovute allo sporco e alle feci sparse dappertutto, e privandolo del cibo e dell’acqua. Rinviata a giudizio, sceglieva di definire il procedimento con il rito abbreviato. Quanto all’aspetto psicologico, la sentenza sottolinea che il dolo della condotta maltrattante, se generico, può assumere le vesti del dolo eventuale quando l’agente, pur senza volere direttamente la produzione dell’evento, accetti consapevolmente il rischio che in forza della prolungata omissione si verificano circostante dannose per l’animale, senza una sua attivazione finalizzata a scongiurarne l’esito.

La valorizzazione del principio del dolo eventuale è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale[[2]](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Farulli\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\5H3QQGZ3\Santoloci%20-%20Dolo%20eventuale%20maltrattamento%20animali.doc#_ftn2) sia come “Diritto all’ambiente” che come LAV.

Per dolo generico, come è noto, si intende la congruenza tra volontà e realizzazione dell’azione, ovvero la consapevolezza che dalla propria condotta derivi quel dato evento, mentre il dolo specifico consiste nell’agire con una finalità ulteriore, nel nostro caso la crudeltà, per cui il soggetto attivo agisce.

In caso dei reati di uccisione (art 544 bis c.p.) o di maltrattamento (art 544 ter c.p.) perpetuati *‘senza necessità’*  è sufficiente pertanto il dolo generico, ovvero la consapevolezza che dalle proprie azioni o omissioni deriverà la morte o il maltrattamento di un animale. Nell’ambito del dolo generico è possibile individuare la figura del dolo eventuale, di matrice giurisprudenziale che interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l’evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze.

Questa figura, al limite con la colpa cosciente, è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacchè molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell’ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l’evento.

Si tratta, dunque, di un aspetto rilevante da valutare ed esporre dettagliatamente nelle comunicazioni di notizie di reato per azioni delittuose a danno degli animali.

[[1]](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Farulli\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\5H3QQGZ3\Santoloci%20-%20Dolo%20eventuale%20maltrattamento%20animali.doc#_ftnref1) Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali” –** di Maurizio Santoloci  e Carla Campanaro (“Diritto all’ambiente Edizioni” e LAV – edizione 2013 – www.dirittoambientedizioni.net):  “ (…) In molti reati a danno degli animali il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull’elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto. Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi di dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il dolo ordinario vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell’evento. Nel dolo eventuale – invece –  la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all’evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l’agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste – pertanto – un’accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell’evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede l’accettazione potenziale dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento – che resta onere della P.G. – non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che l’azione è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionare l’evento. Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un’intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali..

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l’accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell’ambito di un’azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l’imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un’azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile). In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di “colpa equivalente al dolo” secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Va sottolineato che nei reati a danno degli animali la colpa viene utilizzata per mascherare abili forme di dolo (e non solo eventuale ma anche di tipo diretto ed ordinario). Il concetto di dolo eventuale è molto importante nei reati a danno di animali (…) introdotti nel capo IX bis del codice penale e punibili tutti a titolo di dolo, perché permette la punibilità in situazioni di estrema gravità, al limite con la colpa cosciente. (…).

Il dolo eventuale interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l’evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze.  Questa figura è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacchè molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell’ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l’evento.”

[[2]](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Farulli\Impostazioni%20locali\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\5H3QQGZ3\Santoloci%20-%20Dolo%20eventuale%20maltrattamento%20animali.doc#_ftnref2) Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” –** di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (2Diritto all’ambiente Edizioni” – Seconda edizione 2013 – www.dirittoambientedizioni.net):  “ (…) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l’uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che – da tempo – ci stiamo battendo per promuovere l’applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell’inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell’elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l’organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba “limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione”. Si contesta infatti il principio – da noi, invece, sempre sostenuto – in base al quale una volta accertato il reato l’operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all’approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene – infatti – in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell’elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l’operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito.  Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l’onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l’avventura di seguire delle mie relazioni sul tema “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all’approfondimento e alla descrizione dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull’altra metà del reato e cioè sull’elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell’arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l’operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o – meglio ancora – del giudice del dibattimento.

In realtà l’approfondimento dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all’evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (…)”.

***Maurizio Santoloci, www.dirittoambiente.net***

**La Cassazione sul maltrattamento e abbandono di animali**

**Approfondimento :  Maltrattamento e abbandono di animali** – Il reato di maltrattamento di animali è qualcosa che interessa (o dovrebbe interessare) tutti in quanto se un animale subisce qualche forma di maltrattamento non sarà certo il cane o il gatto a poter denunciare il fatto ma è colui che assiste al maltrattamento che deve agire in difesa dell’animale. Ma come comportarsi quando si assiste al maltrattamento di un cane,  un gatto o altri animali? Cosa fare per punire i colpevoli?

Partendo dalla norma di riferimento, il codice penale all’art.  544-*ter* stabilisce che: “*1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale”*.

Oltre ai casi di maltrattamento di animali che per la loro tragicità trovano spazio nei Telegiornali e programmi televisivi appare il caso di ricordare che sono considerati maltrattamenti qualsiasi altra situazione che costringa un animale a vivere in condizioni inaccettabili. Solo per fare qualche esempio, si deve considerare maltrattamento far vivere un animale in spazi ristretti o senza un riparo (specie per i periodi invernali)  oppure ancora se non lo si nutre in maniera adeguata.

La Cassazione, nel caso in cui il maltrattamento sia imputabile a terzi e non al padrone, come avviene di solito, stabilisce che vi sia dato a quest’ultimo un risarcimento per i danni morali e con la Sentenza n. 47391/11, ha spiegato come i maltrattamenti inflitti ad un animale si ripercuotono anche sul proprietario che ha quindi diritto al risarcimento. Nel caso trattato dalla Cassazione l’aggressore, un settantenne che aveva preso a calci un cane, è stato condannato a pagare una multa per il reato di cui all’art. 638 c. p. e il risarcimento del danno per il padrone dell’animale – (*Art. 638 c. p Uccisione o danneggiamento di animali altrui – 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o piu’ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.*  
*3. Non e’ punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.)*

*(Altri riferimenti normativi in materia li troviamo nella* legge*attualmente in vigore per la tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione del randagismo è la 281/91 del 14 agosto 1991)*

Una situazione particolare riguarda poi l’abbandono dell’animale. In base all’art. 727 del codice penale “*chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro*“.

Per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011). In poche parole, non volersi prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso. Proprio per questo, il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato.

Ma la Corte ha recentemente analizzato questo articolo anche per trattare un’altra questione di diritto che di fatto rende possibile l’abbandono senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del padrone.  Con la [**sentenza n. 13338/12**](http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-lasciare-i-cani-in-una-pensione-per-animali-senza-pagare-la-retta/) la Cassazione ha trattato il caso di un cane “dimenticato” dai patroni in una pensione per animali che, dopo metà del soggiorno, hanno “dimenticato” anche di pagare la relativa retta.

 Il fatto in sè è triste e allo stesso tempo curioso e di sicuro gli amanti degli animali non condivideranno la decisione   presa dai giudici della Suprema Corte, che dal punto di vista giuridico non fa una piega ma agli occhi di un animalista appare certamente molto discutibile.

In pratica, due animali venivano portati in una struttura adatta ad accoglierli e ritenuta «affidabile e professionale».

Inizialmente tutto è andato bene ma dopo qualche tempo, nonostante i numerosi solleciti, l’albergo per cani non ha più ricevuto la retta per il soggiorno degli animali.

Il poche parole, la proprietaria dei cani non solo ha “dimenticato” di andarsi a riprendere i propri animali ma si è “dimenticata” anche di pagare la struttura alberghiere e, per questo, veniva condannata per il reato di abbandono di animali (e 2 mila euro di multa).

Secondo il Giudice gli animali «erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale» e, quindi, «avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia».

La donna, che non intende pagare i 2 mila euro di multa ricorre in Cassazione  sostenendo di non aver “abbandonato” i cani in quanto questi sono stati  affidati «ad un canile», e il fatto che la struttura sia privata non esonera la stessa a garantire «la cura e la custodia».

La Corte, con la sentenza 13338/2012, accoglie il ricorso della donna e precisa che il mancato pagamento della “retta” per il soggiorno dell’animale non autorizza la struttura – sia pubblica che privata – ad «abbandonare il cane», ad «interromperne la cura e la custodia» o a sopprimere l’animale. Il proprietario dell’animale, in caso di «sospensione dei pagamenti» o di «mancato ritiro», può risponderne per inadempimento contrattuale ma non per abbandono, purché non sia «prevedibile, per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile, l’abbandono del cane» da parte della struttura.

Nel caso in specie la donna «aveva affidato due cani a una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste e aveva sottoscritto apposita clausola con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni e i mezzi terapeutici», ma, successivamente «aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni» per riprendersi gli animali.

L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale»,  «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».

Tutte queste situazioni, anche grazie all’affidabilità della struttura, non si sono verificate e, per questi motivi, la Corte non ritiene configurabile l’ipotesi di abbandono di animale e, pertanto, accoglie il ricorso della donna azzerando la condanna emessa dal GUP nei suoi confronti.

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 24 Febbraio 2014  (Ud. 16/07/2013), Sentenza n. 8676**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI - FAUNA E FLORA - Tutela degli animali - Reato di abbandono di animali - Requisiti per la configurabilità e concetto di gravità della sofferenza - Art. 727 cod. pen. - L. n. 189/04.**

Il reato di abbandono di animali comprende non solo tutti quei comportamenti dell'uomo che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Cass. Sez. 3^ 22.11.2012 n. 49298, Tomat; idem 7.11.2007 n. 44287, Belloni Pasquinelli). La novella di cui alla L. n. 189/04, richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia dell'animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma che tali condizioni siano produttive di gravi sofferenze per l'animale. E se è innegabilmente vero che il concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta prevista dall'art. 727 cod. pen. è diverso dal concetto di grave danno alla salute (dell'animale) contemplato nell'art. 544 ter cod. pen., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. Tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni contingenti, essendo evidente che una temporanea situazione di disagio dell'animale non può essere confusa con la situazione contra legem enunciata dal comma 2° dell'art. 727.

*(riforma sentenza n. 11968/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 11/10/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Abbondandolo*

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sindacato di legittimità e concetto di illogicità manifesta - Nozione di contraddittorietà della motivazione.**

Il concetto di illogicità manifesta presuppone una incoerenza palese percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016). La nozione di contraddittorietà implica una affermazione o un ragionamento uguale e contrario rispetto ad altro vertente sul medesimo punto: tale vizio, introdotto dalla L. 46/06, si manifesta sotto forma di incongruenza interna tra lo svolgimento del processo e la decisione, atteggiandosi, quindi, come una sorta di contraddittorietà "processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento. Più in generale si parla di contraddittorietà della motivazione quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova (così Sez. 6^ 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino). In ultima analisi il vizio in questione di sostanzia "nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è affermato" (Cass. Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro), deve anche in questo caso trattarsi di vizio che deve (al pari della manifesta illogicità) risultare dal testo del provvedimento impugnato.

*(riforma sentenza n. 11968/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 11/10/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Abbondandolo*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente

Dott. RENATO GRILLO          - Consigliere Rel.

Dott. GIULIO SARNO          - Consigliere

Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere

Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da ABBONDANDOLO MICHELE N. IL 04/07/1962

avverso la sentenza n. 11968/2010 TRIBUNALE di MILANO, del 11/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.F. Salzano che ha concluso per il rigetto

**RITENUTO IN FATTO**

1.1 Con sentenza dell'11 ottobre 2011 il Tribunale di Milano dichiarava ABBONDANDOLO Michele, imputato dei reati di cui all'art. 544 ter cod. pen. (capo A) della rubrica - reato commesso il 21 luglio 2008) ed all'art. 659 cod. pen. (capo B) della rubrica), colpevole del diverso reato di cui all'art. 727 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo A), condannandolo alla pena di € 5.000,00 di ammenda e disponendo la confisca degli animali in sequestro con affidamento alla A.S.L. di Milano attuale custode; dichiarava non doversi procedere in ordine alla imputazione di cui al capo B) per oblazione.

1.2 D Tribunale, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale che aveva visto l'iniziale declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile dell'associazione OIPA per non tempestività della costituzione, aveva riqualificato l'originaria imputazione per il delitto di maltrattamento di animali nel meno grave reato contravvenzionale di abbandono di animali ex art. 727, comma 2° cod. pen., ritenendo non configurabile nella specie l'elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa (dolo).

1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato personalmente con articolati motivi che qui di seguito si sintetizzano: a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il ritenuto reato di abbandono di animali, rilevando che il compendio probatorio emerso avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere il reato sia per quanto riguarda il supposto stato di abbandono dei numerosi cani che stazionavano nel suo appartamento, sia per quanto riguarda un altrettanto cospicuo numero di mici nient'affatto trascurati come prospettato dall'accusa; b) manifesta illogicità in ordine alla mancata acquisizione di prove decisive compendiate nelle numerose memorie difensive mai prese in considerazione dal giudice; c) omessa motivazione in ordine alla disposta inapplicabilità dell'oblazione richiesta anche per il reato di cui al capo A) nella nuova riqualificazione data dal Tribunale; d) omessa motivazione, e comunque, sua contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al diniego della riapertura dell'istruzione dibattimentale; e) omessa motivazione ed illogicità manifesta in punto di disposta confisca degli animali, in quanto illegittima ed in violazione di legge.

1.4 Con memoria tempestivamente e ritualmente depositata, il ricorrente ha richiesto il rinvio dell'odierna udienza rilevando come dagli atti trasmessi a seguito del proposto ricorso di legittimità mancassero numerosi documenti prodotti ritualmente che avrebbero dovuto formare parte integrante del fascicolo processuale (si trattava delle numerose denunzie medio tempore presentate nei riguardi un teste - tale ROSSIN Adelmo - per i reati di falsa testimonianza, falso in atto pubblico e calunnia, a suo tempo trasmesse al Tribunale di Milano competente per il giudizio di primo grado). Contestualmente il ricorrente ha ricusato il difensore di ufficio nominatogli.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Sembra utile al Collegio, per un corretto esame delle numerose censure formulate dal ricorrente, riepilogare per estrema sintesi la vicenda per cui è processo.

2.1 Secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice milanese, a seguito di una denuncia a firma di tale BOLLANI Chiara con la quale era stata segnalato il disturbo alle occupazioni ed al riposo dei condomini di un edificio in conseguenza della condotta dell'ABBONDADOLO (occupante di un appartamento dello stabile al cui interno erano ospitati numerosi cani di razza bulldog e numerosi mici) per il frastuono cagionato dagli animali e per i cattivi odori provenienti dall'appartamento che li ospitava, erano intervenute le guardie zoofile del Comune unitamente ai carabinieri.

2.2 L'accesso della P.G. consentiva di accertare che all'interno dell'appartamento, esteso circa 100 mq. abitato dall'odierno ricorrente e sovrastante quello della BOLLANI, si trovavano quattordici gatti, dei quali sette cuccioli, e nove cani adulti di razza bulldog, uno dei quali in stato di gravidanza: i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze dell'appartamento separati da reti o altri oggetti in funzione di divisori, con ventilatori posti nelle vicinanze per arieggiare gli ambienti, mentre i mici erano liberi di circolare nell'appartamento. Il cattivo odore proveniva dagli escrementi degli animali, mentre le finestre delle varie stanze erano ermeticamente chiuse. In seguito a tale sopralluogo si procedeva al sequestro degli animali ed alla loro sottoposizione a visita che consentiva di appurare che i cani mostravano segni di carenza e paura a muoversi in ambienti esterni, mentre ancora più gravi erano le carenze igieniche dei gatti, soprattutto i cuccioli.

2.3 Sottoposti gli animali ad accertamenti clinici più approfonditi, era stata redatta da parte di uno dei veterinari dell'ASL di Milano una relazione sullo stato di salute tanto dei cani quanto dei gatti, trasmessa al P.M. officiato delle indagini. Da quanto riferito nella relazione, sia i gatti che i cani erano in sufficiente stato di nutrizione (soltanto i mici cuccioli avevano uno stato nutrizionale appena sufficiente). I gatti cuccioli erano affetti da infiammazioni alle prime vie respiratorie, mentre i gatti adulti manifestavano problemi neurologici ed oculari. In migliore stato le condizioni dei cani, anche se alcuni di essi presentavano una situazione di abnorme lunghezza delle unghie; alcuni dei cani erano affetti da esiti di otite; altri da dermatite o congiuntivite. Dopo il sequestro i cani erano stati trasferiti al presidio veterinario dell'ASL, e successivamente alcuni di essi provvisoriamente assegnati in affido a privati cittadini. L'ABBONDANDOLO rinunciava alla proprietà dei gatti, mentre chiedeva il dissequestro dei cani che veniva rigettato, attese le condizioni in cui si trovavano gli animali e la ritenuta inidoneità dell'ABBONDANDOLO a prendersi cura di essi.

2.4 Sulla base di tali premesse e anche delle risultanze derivanti dalle varie relazioni veterinarie, oltre che dai rilievi fotografici e dai filmati acquisiti, il Tribunale aveva ritenuto fondate le accuse (anche se ridimensionate quanto alla natura del reato) e disatteso le giustificazioni offerte dall'ABBONDANDOLO oltre che le sue molteplici accuse di falsità delle dichiarazioni testimoniali e di non autenticità delle fotografie ritraenti gli animali ed il loro stato di salute al momento del sequestro.

2.5 Tanto precisato quanto al fatto storico, appare fondata la censura principale relativa alla manifesta illogicità e/o contraddittorietà della decisione nel suo complesso.

2.6 Il concetto di illogicità manifesta presuppone una incoerenza palese percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016). La nozione di contraddittorietà implica una affermazione o un ragionamento uguale e contrario rispetto ad altro vertente sul medesimo punto: tale vizio, introdotto dalla L. 46/06, si manifesta sotto forma di incongruenza interna tra lo svolgimento del processo e la decisione, atteggiandosi, quindi, come una sorta di contraddittorietà "processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento. Più in generale si parla di contraddittorietà della motivazione quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova (così Sez. 6^ 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv. 246172). In ultima analisi il vizio in questione di sostanzia "nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è affermato" (in termini Sez. 3^ 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 243247).deve anche in questo caso trattarsi di vizio che deve (al pari della manifesta illogicità) risultare dal testo del provvedimento impugnato.

2.7 Tali essendo le regole generali di valutazione della motivazione nell'ambito del giudizio di cassazione, osserva il Collegio che nel caso in esame sussistono entrambi i vizi denunciati.

3. Come precisato nella sentenza impugnata, il fatto originariamente contestato all'ABBONDANDOLO in termini di maltrattamento di animali, è stato qualificato nella diversa condotta del reato di abbandono di animali come configurata nel comma 2° dell'art. 727 cod. pen. Se può considerarsi corretta - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - la decisione del Tribunale di escludere nel caso in esame la configurabilità del delitto di maltrattamento di animali, risultando carenti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, non altrettanto esatta si rivela la decisione impugnata nella parte in cui ritiene di ravvisare nella condotta in concreto tenuta dall'odierno ricorrente gli estremi della (meno grave) fattispecie contravvenzionale.

3.1 Come ribadito da un uniforme indirizzo di questa Corte Suprema, il reato di abbandono di animali comprende non solo tutti quei comportamenti dell'uomo che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore (Sez. 3^ 22.11.2012 n. 49298, Tomat. Rv. 253882; idem 7.11.2007 n. 44287, Belloni Pasquinelli, Rv. 238280).

3.2 Tuttavia la norma incriminatrice, dopo la novella di cui alla L. n. 189/04, richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia dell'animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma che tali condizioni siano produttive di gravi sofferenze per l'animale. E se è innegabilmente vero che il concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta prevista dall'art. 727 cod. pen. è diverso dal concetto di grave danno alla salute (dell'animale) contemplato nell'art. 544 ter cod. pen., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. Tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni contingenti, essendo evidente che una temporanea situazione di disagio dell'animale non può essere confusa con la situazione contra legem enunciata dal comma 2° dell'art. 727 citato.

3.3 Si legge nella sentenza (pag. 13) che si è accertato che "le condizioni in cui gli animali vivevano per esiguità di spazio e precarie condizioni igieniche erano inconciliabili con la loro natura e tali da arrecare loro gravi sofferenze". Prosegue il Tribunale, affermando che "ciò è emerso in modo rilevante per i 14 gatti rinvenuti nell'appartamento questione che non erano liberi di uscire e vivevano a contato con i cani in una situazione di totale promiscuità e per alcuni dei cani che avendo le unghia molto lunghe evidentemente non venivano fatti uscire per le necessarie passeggiate". Il Tribunale conclude affermando che "le sofferenze patite dagli animali emergono in re ipsa dal fatto che in un appartamento di poco più di 100 mt. Quadri venissero tenuti giorno e notte 9 cani e 14 gatti; dal fatto che gli stessi animali non avessero la possibilità di uscire e venissero tenuti in condizioni igieniche precarie, come testimoniato dal cattivo odore che fuoriusciva dall'appartamento di cui tutti i testi presenti al sopralluogo hanno parlato" (pag. 13 citata).

3.4 La illogicità della decisione si coglie leggendo alcune pagine precedenti in cui si dà atto: 1) che i cani erano stati custoditi, dopo il sequestro, nel canile comunale di Via Lombroso, non adatto alle loro condizioni fisiche in quanto la razza bulldog inglese soffre particolarmente il caldo; 2) che i cani erano stati consegnati al canile di cui sopra nei primi quindici giorni di agosto con la conseguenza che una tale situazione - diversa da quella constatata all'atto del sequestro - aveva inciso negativamente sulle loro condizioni di salute che si erano, per ciò, aggravate; 3) che all'ABBONDANDOLO non potevano addebitarsi né le condizioni di salute negative dei cani quando erano stati ricoverati nel canile municipale, né la morte di uno di essi stante la mancanza di priva del nesso di causalità tra l'evento morte e la mancata somministrazione di cure da parte dell'ABBONDANDOLO. (pag. 10 della sentenza).

3.5 Si legge, ancora, nella decisione impugnata che i gatti adulti erano "in buono stato di nutrizione" mentre i cuccioli erano "appena nutriti"; erano esenti da parassiti esterni (pulci, zecche et similia); che alcuni cuccioli presentavano sintomi di rino-tracheite e congiuntivite; che alcuni esemplari presentavano disturbi neurologici e oculari; che anche i nove cani erano in buono stato di nutrizione e privi di parassiti; che tutti erano dotati di microchip e vaccinati contro la filaria e che alcuni dei detti animali presentavano un ipoconsumo ungueale tipico dell'animale che non viene portato a passeggio; che alcuni erano affetti da dermatite (malattia tipica del bulldog); altri presentavano sospetti esiti di otiti o alopecia o congiuntivite (pag. 7 della sentenza).

3.6 Si legge, infine, che i cani erano tenuti a due a due nelle varie stanze, separati da reti o da oggetti che fungevano da divisori; che vi erano dei ventilatori posti nelle vicinanze e che i mici circolavano liberi nell'appartamento (pag. 6).

3.7 Il ricorrente ha allegato al ricorso una serie di fotografie ritraenti le condizioni degli animali e la situazione ambientale dell'appartamento, ivi compresa la presenza dei ventilatori per arieggiare gli ambienti, ribadendo poi che la particolare razza bulldog inglese soffriva decisamente il calco, sicchè non solo i vari ambienti venivano rinfrescati con gli appositi ventilatori, ma le imposte - nelle ore del giorno - venivano tenute chiuse per non far filtrare il sole. Ha precisato l'ABBONDANDOLO - come ricordato nella sentenza impugnata - che, essendo egli un allevatore e titolare di una azienda agricola, aveva modo di ospitare i cani anche in altri luoghi e soprattutto di condurli all'esterno per sgambare in località Landriano e di poterli far ospitare in un canile di quel Comune (pag. 11 della sentenza).

3.8 Dal complesso di tali circostanze ritiene il Collegio che il Tribunale non ha tenuto in adeguato conto le spiegazioni date dall'ABBONDANDOLO soprattutto con riferimento alla situazione sanitaria degli animali e con lo stato delle unghia (per quanto riguarda i cani) connaturato alla loro razza. Emerge invece un netta presa di posizione del Tribunale verso la tesi dell'abbandono colpevole e del mantenimento degli animali in situazioni incompatibili son lo stato di benessere basata, per un verso, sulle relazioni sanitarie; sul filmato girato all'atto del sopralluogo; sulle testimonianze dei verbalizzanti e per altro verso sulla situazione ambientale giudicata inadeguata in termini di spazio.

3.9 In una situazione che pure lascia trasparire alcune circostanze (come lo stato di salute dei cani; la libertà di movimento dei gatti all'interno della casa, senza però accenni alla promiscuità con i cani; la ventilazione degli ambienti; la riserva di spazi dedicati ai cani mediante predisposizione di divisori) che avrebbero dovuto indurre a maggiori approfondimenti, sarebbe stato certamente necessario - in considerazione delle spiegazioni offerte dall'imputato ma non accettate dal Tribunale - disporre un accertamento specifico in ordine tanto alla natura delle varie patologie ed al collegamento tra la situazione di custodia degli animali e tali patologie, quanto alle condizioni ambientali (soprattutto in termini di spazio) per fugare le evidenti perplessità che nascevano da una posizione di netta contrapposizione tra la situazione descritta dai verbalizzanti e le giustificazioni, estremamente dettagliate e corredate da documenti e fotografie, offerte dall'imputato.

3.10 In questi termini si ravvisa sia la contraddittorietà, sia la manifesta illogicità, sia la carenza motivazionale, anche perché non poteva assurgere a regola idonea a dimostrare la cattiva situazione di detenzione degli animali, la circostanza di uno spazio di oltre 100 mq. (giudicato esiguo), senza una specifica descrizione dei singoli ambienti e della loro distribuzione interna.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Milano per nuova motivazione in punto di responsabilità.

5. Quanto al motivo afferente alla disposta confisca, lo stesso si profila fondato per le ragioni che seguono.

5.2 Fermo restando il profilo della confiscabilità di animali in conformità a quanto previsto dall'art. 19 quater disp. Att. Cod. pen. e pur dandosi atto di un indirizzo di questa Corte Suprema (citato nella sentenza impugnata, secondo il quale "l'affidamento provvisorio a privati degli animali oggetto di confisca e sequestro, effettuato nel corso del processo in attesa di individuare gli enti ed associazioni che si dichiarino disponibili ad accoglierli, non contrasta con la previsione di cui all'art. 19 quater disp. att. cod. pen" (Sez. 3^ 21.4.2010 n. 22039, Piatto, Rv. 247656), che lascia presumere come possibile la confisca di un animale ex art. 240 comma 2° cod. pen., non appare condivisibile la decisione di non restituire gli animali all'ABBONDANDOLO in quanto basata unicamente sulla previsione meramente astratta (avendo l'imputato documentato nel ricorso di non abitare più nell'appartamento di Via Farini ove gli animali erano stati rinvenuti) di una reiterazione da parte dell'imputato, in caso di restituzione in suo favore degli animali, di comportamenti (in termini di abbandono di animali) analoghi a quelli oggetto del presente procedimento. Si tratta, infatti, di una previsione che oltre che in contrasto con la stessa possibilità (manifestata a suo tempo dal ricorrente e sostanzialmente riconosciuta come attuabile dal Tribunale) di ospitare i cani (per i gatti risulta che via sia stata una rinuncia da parte del ricorrente a tenerli con sé) in una struttura ritenuta adeguata (il canile di Landriano), pecca di genericità.

6. Per tali ragioni la sentenza impugnata va, sul punto, annullata senza rinvio con eliminazione della confisca e contestuale restituzione degli animali all'avente diritto.

**P.Q.M.**

Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca che elimina - con restituzione degli animali all'avente diritto - e con rinvio al Tribunale di Milano per nuova valutazione sulla responsabilità.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2013

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 7/02/2013 Sentenza n.5971**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI**- Nozione di abbandono - Semplici patimenti dell'animale - Elementi costitutivi del reato - Fattispecie - Art. 727 cod. pen. - **DIRITTO PROCESSUALE PENALE** - Sospensione condizionale della pena - Mancata concessione - Poteri del giudice - Espressa richiesta di applicazione del beneficio - Obbligo di motivazione.

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

5971

**Sez.:**

3^

**Data deposito:**

07/02/2013

**Data emissione:**

10/10/2012

**Presidente:**

Lombardi

**Estensore:**

Rosi

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 7 Febbraio 2013 (Ud. 10/10/2012) Sentenza n.5971

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 7 Febbraio 2013 (Ud. 10/10/2012) Sentenza n.5971**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI - Nozione di abbandono - Semplici patimenti dell'animale - Elementi costitutivi del reato - Fattispecie - Art. 727 cod. pen..**

Ai fini dell'integrazione degli elemento costitutivi del reato di cui all'art. 727 cod. pen., non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accadimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura (Cass. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian). Nel caso di specie, è stato accertato che due animali erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali.

*(riforma sentenza n. 10305/2009 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE, del 06/05/2010) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Versace*

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sospensione condizionale della pena - Mancata concessione - Poteri del giudice - Espressa richiesta di applicazione del beneficio - Obbligo di motivazione.**

In materia di concessione dei benefici inerenti alla pena, il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, nel caso in cui l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio (Cass. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa), ma debba invece fornire esaustiva risposta qualora il beneficio sia stato espressamente richiesto ed egli abbia ritenuto di negarlo.

*(riforma sentenza n. 10305/2009 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE, del 06/05/2010) Pres. Lombardi, Est. Rosi, Ric. Versace*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI  - Presidente

Dott. LUIGI MARINI                      - Consigliere

Dott. ELISABETTA ROSI              - Consigliere Rel.

Dott. CHIARA GRAZIOSI           - Consigliere

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO  - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) VERSACE FABIO N. IL 23/05/1971

2) PIERRE LAURE N. IL 03/05/1979

avverso la sentenza n. 10305/2009 TRIB.SEZ.DIST. di NOVI LIGURE, del 06/05/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri che ha concluso perl'annullamento con rinvio

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Alessandria ha condannato Versace Fabio e Pierre Laure alla pena di euro 3.000 di ammenda, dichiarandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 727 c.p., perché in concorso tra loro, detenevano due cani di razza "Yorkshire", in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare perché detenevano gli stessi rinchiusi in un'autovettura al caldo (da mezzogiorno alle 17:20 del 14 luglio), con i finestrini abbassati di un solo centimetro e privi di acqua sufficiente. In Serravalle Scrivia, il 14 luglio 2008.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno presentato, tramite il proprio difensore, atto di appello per i seguenti motivi:

1) La sentenza meriterebbe di essere annullata, poiché non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato. Dalle testimonianze rese sarebbe emersa la cura riservata agli animali, in particolare il fatto che nell'autovettura era stata lasciata una ciotola con dell'acqua ed il finestrino era stato lasciato aperto per far circolare l'aria.

2) Mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato contestato, poiché difetterebbe il presupposto della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

3) L'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito un quadro probatorio dei fatti sufficiente a dimostrare la colpevolezza degli imputati, al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché i testimoni avrebbero riferito che l'autovettura era stata lasciata all'ombra, e comunque all'interno del centro commerciale in cui si trovavano gli imputati non vi era un'area destinata alla custodia degli animali.

4) I ricorrenti, infine, hanno lamentato l'eccessività della pena inflitta, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con ordinanza del 20 dicembre 2011, la Corte di Appello di Torino ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili.

2. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv. 238602), che ai fini dell'integrazione degli elemento costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accadimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura.

Orbene, nel caso di specie, la parte motiva della sentenza impugnata non presenta errori giuridici od illogicità, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato. È stato accertato, infatti, che i due animali erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di merito ha individuato gli elementi integranti il giudizio di colpevolezza degli imputati, sottolineando la negligenza degli imputati, consistita nell'aver lasciato gli animali per lunghissimo tempo nell'abitacolo, ambiente destinato a surriscaldarsi. In definitiva, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia fornito congrua motivazione quanto alla affermata responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 727 c.p.

2. Risulta, invece, fondato l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dei benefici di legge, atteso che il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, nel caso in cui l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057), ma debba invece fornire esaustiva risposta qualora il beneficio sia stato espressamente richiesto ed egli abbia ritenuto di negarlo. Invero, dal testo della sentenza impugnata risulta che il difensore degli imputati, all'udienza del 6 maggio 2010, aveva formulato un'espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, nella parte motiva della sentenza impugnata non si rinviene alcun riferimento alle ragioni della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Alessandria; il ricorso deve essere rigettato nel resto.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Alessandria; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10 Aprile 2012 Sentenza n.13338**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI**- Canili privati - Sospensione del pagamento del corrispettivo e mancato ritiro del cane dal canile - Configurabilità del reato di abbandono di animali per il proprietario – Esclusione – Continuazione della custodia e delle cure - Titolare del canile - Obbligo – Responsabilità – Sussiste - Contratto oneroso - Obbligazione di custodire e curare l’animale - Art. 727 cod. pen. - Azione civile per il recupero credito.

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

13338

**Sez.:**

3^

**Data deposito:**

10/04/2012

**Presidente:**

Mannino

**Estensore:**

Franco

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10 Aprile 2012 Sentenza n. 13338

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10 Aprile 2012 Sentenza n. 13338**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI - Mancato ritiro di un cane dal canile - Configurabilità del reato di abbandono di animali per il proprietario – Esclusione – Titolare del canile – Responsabilità – Sussiste - Contratto oneroso - Obbligazione di custodire e curare l’animale - Art. 727 cod. pen..**

Deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in, caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario. L’abbandono previsto e sanzionato dall’art. 727 cod. pen. deve ravvisarsi quando l’animale, del quale l’agente abbia potere di disposizione, venga sottratto anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, con la conseguenza che lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità. E’ evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di une specifico contratto oneroso, assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo anche, in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie ed ai mezzi terapeutici.

*(annulla senza rinvio sentenza del Gup del tribunale di Como) Pres. Mannino, Rel. Franco*

**MALTRATTAMENTO ANIMALI – Canili privati - Sospensione del pagamento del corrispettivo – Continuazione della custodia e delle cure - Obbligo -  Titolare della struttura - Responsabilità ex art. 727 cod. pen. – Configurabilità – Presupposti - Azione civile per il recupero credito.**

E' da escludersi, l'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. da parte del padrone di un animale per il solo fatto di sospendere il pagamento del corrispettivo alla struttura o allevamento privato o  per non avere ritirato il cane, in quanto ciò configura un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile. Costui, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il recupero del suo credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l’affidamento dell’animale ad una struttura pubblica. Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile. Infine, deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali, anche nel caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane ad un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio.

*(annulla senza rinvio sentenza del Gup del tribunale di Como) Pres. Mannino, Rel. Franco*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

*Omissis*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Omissis*

**SVOLGIMENTO PROCESSO**

Con la sentenza in epigrafe il Gup del tribunale di Como dichiarò R.N. colpevole del reato di cui all’art. 727 cod. pen. per avere abbandonato presso un allevamento pensione cui li aveva affidati due cani, in quanto, nonostante le sollecitazioni, non li aveva ritirati decorso il termine fissato, e la condannò alla pena di € 2.000,00 di ammenda. Osservò il giudice che il fatto integrava il reato contestato perché i cani erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale, quindi avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia.

L’imputata, a mezzo dell’avv. D.D., propone ricorso per cassazione - erroneamente qualificato come appello - deducendo che il fatto non integra il reato contestato. Osserva in particolare che il principio, affermato dalla giurisprudenza, che non si verifica un abbandono di animali e non è integrato il relativo reato quando i cani sono affidati ad un canile, deve riguardare sia le strutture pubbliche sia quelle private, perché anche in queste ultime sono garantite, per contratto, la cura e la custodia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato perché la vicenda in esame riguarda in realtà solo una ipotesi di inadempimento contrattuale tra privati e perché la sentenza impugnata è frutto di una interpretazione distorta ed erronea della giurisprudenza di questa Corte.

Nella specie è stato accertato che l’imputata aveva affidato due cani di sua proprietà presso una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste ed aveva sottoscritto apposita clausola contrattuale con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni ed i mezzi terapeutici. Era poi accaduto che l’imputata aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni di ritirare il cane del canile, il cui responsabile la aveva quindi denunciata per il reato in questione.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’abbandono previsto e sanzionato dall’art. 727 cod. pen. deve ravvisarsi quando l’animale, del quale l’agente abbia potere di disposizione, venga sottratto anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, con la conseguenza che lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità. E’ evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di une specifico contratto oneroso, assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo anche, in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie ed ai mezzi terapeutici. Né un comportamento di abbandono - nel senso indicato dalla norma incriminatrice - può ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile. Costui, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il recupero del suo credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l’affidamento dell’animale ad una struttura pubblica. Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile. Nel caso di specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata alcun elemento da cui possa ritenersi provata una situazione di questo genere ed anzi sembra che la stessa debba essere esclusa in quanto non risulta che il titolare del canile, che aveva sporto la denuncia, sia stato a sua volta incriminato per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., dal che deve desumersi che in concreto i due cani non erano stati abbandonati.

In questo senso è la concorde giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ritenuto che deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in, caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario (Sez. III, 21.2.2008, n. 14421, Bellino, n. 239969) o in caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane ad un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio (Sez. III, 5.7 2001, n. 34396, Menchi, n. 220105).

Entrambe queste decisioni si riferiscono a casi di cani affidati ad un canile municipale e mettono in rilievo il fatto che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione e agli stessi, nell’attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. Il giudice a quo ha quindi ritenuto che la stessa soluzione non potesse applicarsi al caso in esame perché nella specie il cane era stato affidato ad una struttura privata e non ad un canile municipale. E’ però evidente che la ratio decidendi sulla quale si basano le suddette decisioni non si fonda certamente sul fatto che si trattava di canile municipale e non di canile privato bensì sul fatto che non poteva concretare abbandono la consegna del cane o il suo mancato ritiro da un luogo nel quale l’animale poteva ricevere le necessarie prestazioni di cura e custodia. Il fatto che nella specie si trattasse di canile privato era quindi irrilevante, a meno che non risultasse che tale canile non assicurava la necessaria cura e custodia e che di ciò l’imputata fosse stata consapevole o potesse essere consapevole con l’ordinaria diligenza.

In conclusione, non essendo ravvisabile nei fatti emergenti dalla sentenza impugnata alcuna ipotesi di abbandono del cane, la sentenza impugnata deve, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Depositata in Cancelleria il 10.04.2012

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26/03/2012 Sentenza n.11606**

**FAUNA E FLORA - Maltrattamento animali** da circo – Disposizioni del Titolo IX-bis c.p. – Applicazione e limiti -  Art. 19 ter disp. att. C.P. – Art. 727 C.P..

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)
* [**Fauna e Flora**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/fauna-e-flora)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

11606

**Sez.:**

3^

**Data deposito:**

26/03/2012

**Data emissione:**

06/03/2012

**Presidente:**

Squassoni

**Estensore:**

Ramacci

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 marzo 2012 (Ud. 6/03/2012) Sentenza n. 11606

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 marzo 2012 (Ud. 6/03/2012) Sentenza n. 11606**

**FAUNA E FLORA - MALTRATTAMENTO** **ANIMALI da circo – Disposizioni del Titolo IX-bis c.p. – Applicazione e limiti -  Art. 19 ter disp. att. C.P. – Art. 727 C.P..**

L'articolo 19 ter disp. att. C.P. (introdotto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189), recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" ha profondamente innovato la disciplina della tutela degli animali, in precedenza affidata, in via principale, all'articolo 727 C.P., che, rispetto alla originale stesura, aveva già subito alcune modifiche ad opera della legge 22 novembre 1993 n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento di animali". Esso, non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano.

*(annulla con rinvio sentenza n. 4190/2010 TRIB. SEZ. DIST. di  MONSUMMANO TERME, dei 07/02/2011) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. PM in proc. Calvaruso*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI       - Presidente

Dott. AMEDEO FRANCO                 - Consigliere

Dott. GUICLA MULLIRI                - Consigliere

Dott. LUCA RAMACCI                - Consigliere Rel.

Dott. ELISABETTA ROSI              - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISTOIA nei confronti di  CALVARUSO VITTORIO N. IL 26/03/1945 \* C/;

- avverso la sentenza n. 4190/2010 TRIB.SEZ.DIST. di  MONSUMMANO TERME, del 07/02/2011;

- visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

- udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;

- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci S. che ha concluso per l’annullamento con rinvio

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 7 febbraio 2011, il Tribunale di Pistoia sez. dist. di Monsummano Terme, ha assolto Vittorio CALVARUSO dal reato di cui all'articolo 544-ter cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Il predetto era stato chiamato a rispondere del reato contestato per avere, quale gestore e titolare del "Circo Victor" senza necessità, ovvero con condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali, cagionato lesioni a quelli detenuti e, in particolare, per aver provocato agli stessi uno stato di grave sofferenza e decadimento dello stato di salute ed, in ad alcuni volatili, vere e proprie lesioni dell'integrità psicofisica e per aver detenuto ed adibito a spettacoli detti animali in condizioni incompatibili con la loro natura, procurando loro gravi sofferenze.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la sentenza impugnata si fonda sull'erronea lettura dell'articolo 19ter disp. coord. C.P., che il giudice ha considerato quale vera e propria immunità, normativamente prevista, per i reati di cui al Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'articolo 15 e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'articolo 51.

Osserva, altresì, che l'interpretazione offerta dal giudice consentirebbe, in teoria, agli esercenti le attività menzionate dall'articolo 19ter citato, di commettere impunemente i reati disciplinati dal Titolo IX-bis e mal si concilierebbe con il disposto dell'articolo 544sexies C.P., il quale, per i reati previsti dagli articoli precedenti, prevede confisca e pene accessorie che inequivocabilmente riguardano anche attività, quali quelle di allevamento e trasporto, che la sentenza impugnata ritiene immuni da sanzioni.

Inoltre, quale ulteriore conseguenza, a fronte della impunità per i suddetti reati, resterebbe paradossalmente intatta la possibilità di sanzionare le meno gravi condotte previste dall'articolo 727, comma secondo C.P. non essendo tale disposizione contemplata tra quelle richiamate dall'articolo 19ter disp. coord. C.P.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. II ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'articolo 19ter disp. att. C.P. è stato introdotto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" la quale ha profondamente innovato la disciplina della tutela degli animali, in precedenza affidata, in via principale, all'articolo 727 C.P., che, rispetto alla originale stesura, aveva già subito alcune modifiche ad opera della legge 22 novembre 1993 n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".

Esso stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

2. E' di tutta evidenza, perché lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.

Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate

espressamente dalla Legge n.157/1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'articolo 19ter disp. coord. C.P. (Sea. III n.46784, 21 dicembre 2005).

In altra occasione, sempre con riferimento alla disciplina dell'attività venatoria, si è ulteriormente precisato che le norme di cui alla Legge n.157/1992 non si pongono in rapporto di specialità con tutte le disposizioni del codice penale, in quanto l'articolo 19ter disp. coord. C.P. richiama solo quelle di cui al Titolo IX-bis del Libro Secondo, senza alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'articolo 727 C.P. come modificato dalla Legge 189\2004, rispetto al quale la diversa oggettività giuridica e l'assenza di rapporto di specialità, consentono di ritenere il concorso con il reato di cui all'articolo 30 L. n.157/92 (Sez. III n. 41742, 30 ottobre 2009).

3. Tra i casi richiamati dall'articolo 19ter disp. coord. C.P. rientra, come si è già detto, l'attività circense, riguardo alla quale è dunque necessario rinvenire la normativa di riferimento.

Detta attività risulta disciplinata, in primo luogo, dalla LEGGE 18 marzo 1968, n. 337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che riconosce a tale attività una funzione sociale, sostenendo il consolidamento e lo sviluppo del settore (articolo 1) e fornisce la definizione di "spettacoli viaggianti", individuando come tali le "attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile" ed escludendo gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

La legge non prende però in esame gli aspetti concernenti la detenzione degli animali, così come le successive leggi 26 luglio 1975, n. 375; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37 che riguardano l'assegnazione di contributi economici.

E' tuttavia espressamente consentita la detenzione di animali pericolosi ai sensi della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, lettera b) (come modificato dalla Legge 426\1998) ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica competente.

3.1. Detta Commissione Scientifica è stata successivamente istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 27 aprile 1993 ed ha fornito alcune "linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" oggetto di successive rivisitazioni.

La funzione meramente consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato dalla specifica materia disciplinata dalla Legge n.150/92 evidenziano un'efficacia particolarmente contenuta, pur consentendo l'utilizzazione di tali linee guida come utile criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione.

Nell'Allegato A viene peraltro espressamente specificato che la valutazione sullo stato di benessere dell'animale deve, in ogni caso, essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamento, la cui valutazione la Commissione rimette al personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, richiamando la Legge 189\2004.

Detta Legge viene successivamente menzionata nel successivo "Protocollo operativo", stabilendo: ".,.qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell attività circense in Loto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali)".

3.2. Va osservato che detta formulazione appare fuorviante, in quanto sembra voler attribuire ai soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato, la mera facoltà di segnalarli, in contrasto con l'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 331 C.P.P. ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio.

3.4. La menzionata Legge n. 150/92 impone inoltre ai circhi anche la tenuta del registro di detenzione delle specie animali istituito con D.M. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 8 gennaio 2002.

3.5. Altre disposizioni cui devono attenersi gli esercenti attività circense svolta mediante utilizzo di animali possono essere rivenute, ad esempio, nel D.Lv. 5 Luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" e nel Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

4. Va ulteriormente osservato che le richiamate disposizioni, oltre a non contemplare tutte le specie animali eventualmente utilizzate negli spettacoli circensi, prendono in considerazione solo alcune delle attività correlate all'utilizzo degli animali, come il trasporto o la mera detenzione, tralasciandone altre certamente non secondarie, come nel caso dell'addestramento, in occasione del quale la violazione delle disposizioni penali poste a tutela degli animali potrebbe comunque verificarsi.

5. L'insieme delle disposizioni in precedenza richiamate risulta, dunque, frammentario e, per quel che qui interessa, sicuramente inidoneo a delineare l'attività circense nel suo complesso.

Ne consegue che l'ambito di operatività dell'articolo 19ter disp. coord. C.P., nei termini come sopra individuati, risulta particolarmente contenuto per quanto riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544bis e ss. C.P..

6. In conclusione, può quindi affermarsi il principio secondo il quale «l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano».

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia.

Così deciso il 6 marzo 2012

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 28 febbraio 2012 Sentenza n.7671**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI** - Delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali - Elemento soggettivo del reato - Finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli e di relative scommesse sulle competizioni - Art. 416 e 544 ter e quinquies,  c.p. - **DIRITTO PROCESSUALE PENALE** - Delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato - Differenze - Carattere dell'accordo criminoso - Permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti - Fattispecie: misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali.

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)
* [**Diritto processuale penale**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/diritto-processuale-penale)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

7671

**Sez.:**

3^

**Data deposito:**

28/02/2012

**Data emissione:**

10/01/2012

**Presidente:**

Squassoni

**Estensore:**

Amoroso

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28 febbraio 2012 (Ud. 10/01/2012) Sentenza n. 7671

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28 febbraio 2012 (Ud. 10/01/2012) Sentenza n. 7671**

**MALTRATTAMENTO ANIMALI - Delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali - Elemento soggettivo del reato - Finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli e di relative scommesse sulle competizioni- Art. 416 e 544 ter e quinquies,  c.p..**

La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità" (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822). Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544 quinquies, primo comma, cod. pen.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544 quinquies, terzo comma, cod. pen.). Ciò consente anche la configurabilità del reato associativo (art. 416 cod. pen.).

*(dich. inamm. ricorso avverso ordinanza del 17/05/2011 tribunale di Messina) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Siracusano*

**MALTRATTAMENTO ANIMALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato - Differenze - Carattere dell'accordo criminoso - Permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti - Fattispecie: misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali (art. 416 c.p.).**

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati(Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali.

*(dich. inamm. ricorso avverso ordinanza del 17/05/2011 tribunale di Messina) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Siracusano*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

Dott. Saverio Mannino                             - Presidente

1.  dott. Claudia Squassoni                 - Consigliere

2. dott. Amedeo Franco                       - Consigliere

3. dott. Gianni Amoroso                      – Consigliere Rel.

4. dott. Alessandro Andronio                   - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso proposto da Siracusano Placido, nato a Milazzo il 18.10.1961,

- avverso la ordinanza del 17 maggio 2011 il tribunale di Messina

- Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

- Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;

la Corte osserva:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Siracusano Placido ha proposto istanza di riesame avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 18 aprile 2011 applicava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali.

L'adito tribunale di Messina con ordinanza del 17 maggio 2011 ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Siracusano Placido e per l'effetto ha conferma l'ordinanza applicativa della misura cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il tribunale, nel richiamare per relationem tutti gli elementi indiziari riportati nell'ordinanza del g.i.p. applicativa della misura, ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza per il reato in contestazione desumibili dal complesso delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate, dai verbali di perquisizione e sequestro e dalle annotazioni di p.g. relativi a servizi di appostamento ed osservazione. Dagli esiti delle indagini infatti - ha sottolineato il tribunale - era emerso come fosse in atto un'associazione a delinquere finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli e di maltrattamenti di animali, consistiti segnatamente nella sottoposizione degli equini ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci finalizzati al potenziamento muscolare ed in generale all'incremento delle prestazioni fisiche degli animali, ed infine nella stessa partecipazione dei quadrupedi alle gare illecite, obbligando gli animali a correre in condizioni non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in guisa da metterne in pericolo l'incolumità.

In particolare il tribunale ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone, di numero superiore a tre, desumibile dall'univoco e ripetitivo modus operandi dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie - percosse mediante l'uso di bastoni e di caschi da motociclista - nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato

all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell'ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all'orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad "U" in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmavano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all'associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell'accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli. Invero Siracusano Placido, unitamente ad altri coindagati (Tricorni Antonino, Tricorni Davide, Tricorni Salvatore, Romeo Antonio, Mangano Salvatore, Turrisi Antonino, Squadrito Pietro, Currò Santo e Catrimi Placido), era tra gli organizzatori delle corse, i quali potevano decidere la data, il luogo, l'orario e tutti gli altri dettagli della competizione illecita in modo vincolante per l'intero gruppo.

Il tribunale poi ha fatto riferimento alle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Ha richiamato sul punto la conversazione n 4607 del 25.07.2007 tra Tricorni Davide e Tricorni Antonino, dalla quale si evinceva come, nonostante la mancata condivisione delle scelte organizzative, i sodali continuavano a dare il proprio apporto per adempiere all'impegno assunto. Tale conversazione era sintomatica dell'affectio societatis che avvinceva tutti i sodali, i quali consapevoli di partecipare all'associazione, apportavano il proprio contributo morale e materiale a prescindere dalla consumazione dei singoli reati-fine.

Richiamava altresì la conversazione n. 169 del 13.05.2007 tra Tricorni Davide e Siracusano nell'ambito della quale il primo raccontava al proprio interlocutore che Catrimi Placido, detto "Frittella", era interessato al rinvio della gara già concordata, e che non aveva potuto dare una risposta all'avversario, poichè tale decisione doveva essere concordata con gli altri "compagni".

Tale conversazione metteva in luce lo stretto rapporto di fiducia tra i sodali nonché la consapevolezza di partecipare all' associazione. Il tribunale poi il racconto testualmente del contenuto di ulteriori intercettazioni telefoniche.

Quanto in particolare alla posizione di Siracusano Placido, il Tribunale osserva come questi rivestiva il ruolo di organizzatore delle corse clandestine insieme a Tricorni Antonino, Tricorni Davide e al Romeo. Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche si evince - rileva il tribunale - non solo la sussistenza del vincolo associativo, ma anche il ruolo svolto dal Siracusano, il quale, infatti, si relazionava con gli altri esponenti di vertice dell'associazione per definire le strategie principali del gruppo. Egli, infatti, era solito organizzare le gare e le modalità di partecipazione alle stesse, nell'ambito delle quali partecipava al pagamento del "lascito" e alla divisione dell'eventuale vincita in misura maggiore rispetto agli altri.

È inoltre risultato che l'indagato disponeva di una stalla, sita in Messina via Adrano n. 19, al cui interno in sede di perquisizione venivano rinvenute una confezione di farmaci ed una siringa. Peraltro, il box adibito a stalla di proprietà del Siracusano si trovava proprio accanto a quelli di Tricorni Salvatore e di Scotto Carmelo, circostanze che deponevano per una gestione comune dei luoghi e degli animali ivi detenuti, elementi sintomatici del vincolo associativo e della comunanza d'interessi tra i soggetti suddetti. Infine, il Siracusano, anche se non partecipava personalmente ai maltrattamenti degli animali consistiti nella loro sottoposizione ad allenamenti massacranti e a percosse mediante bastoni o addirittura "pezzi di mascella e caschi da motociclista" nonché nella somministrazione di farmaci a scopo non terapeutico - ne era perfettamente a conoscenza, in quanto veniva informato da Tricorni Antonino circa l'andamento delle prestazioni dei cavalli in sede di allenamento, caratterizzato dalle sevizie suddette, e manifestava apprezzamento per i risultati raggiunti.

2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con motivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 273 codice di procedura penale in relazione all'ipotizzata condotta di partecipazione qualificata all'associazione a delinquere. Contesta in particolare il convincimento del tribunale secondo cui egli rivestiva il ruolo di organizzatore delle corse clandestine. Inoltre censura l'impugnata ordinanza per vizio di motivazione deducendo che il tribunale non avrebbe motivato perché le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva della custodia in carcere.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il tribunale ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, apprezzati dal tribunale stesso con valutazione di merito, contestata dal ricorrente con censure che rimangono confinate al mero dissenso valutativo, non deducibile come vizio nel giudizio di legittimità.

Il contenuto delle plurime intercettazioni delle conversazioni telefoniche del ricorrente e degli altri coindagati, esaminati dal tribunale con diffusa motivazione, come riferito in narrativa, costituisce un solido impianto di elementi accusatori che valgono ad integrare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento della disposta misura cautelare custodiale. I raccordi e le intese tra i vari coindagati fanno emergere, a livello giudiziario, la condotta di associazione per delinquere contestata all'indagato che va al di là del mero concorso nei reati. In proposito va ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass., Sez. V, 4 ottobre 2004 — 3 novembre 2004, n. 42635) che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Va poi ribadito (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007 - 30 novembre 2007, n. 44822) che la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità". Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544 quinquies, primo comma, cod. pen.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544 quinquies, terzo comma, cod. pen.). Ciò consente anche la configurabilità del contestato reato associativo (art. 416 cod. pen.).

3. Il tribunale si è poi fatto carico anche di valutare l'adeguatezza della misura cautelare adottata e la non sostituibilità con altra meno afflittiva. Ha infatti rilevato il tribunale che unica misura idonea a fronteggiare le esigenze di cautela doveva ritenersi quella della custodia in carcere avuto riguardo al ruolo apicale rivestito dal Siracusano nell'associazione in contestazione ed alla personalità dello stesso.

Né il ricorrente ha indicato elementi di segno opposto, in ipotesi non valutati dal tribunale, che contrastassero con la ritenuta adeguatezza della misura cautelare.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1 ter, norme di attuazione c.p.p..

Cosi deciso in Roma, il 10 gennaio 2012

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.2^ 21/12/2011 Sentenza n.47391**

**FAUNA E FLORA**– Maltrattamento di animale – Concetto di detoriamento - Artt. 638 e 544 ter c.p. - Fattispecie - **DIRITTO PROCESSUALE PENALE** – Ricorso in cassazione – rilettura degli elementi di fatto – Esclusione - Riserva esclusiva del giudice del merito.

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Fauna e Flora**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/fauna-e-flora)
* [**Diritto processuale penale**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/diritto-processuale-penale)
* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

47391

**Sez.:**

2^

**Data deposito:**

21/12/2011

**Data emissione:**

30/11/2011

**Presidente:**

Sirena

**Estensore:**

Casucci

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 21/12/2011 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^ 21/12/20111 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391**

**FAUNA E FLORA – Maltrattamento di animale – Concetto di detoriamento - Artt. 638 e 544 ter c.p. - Fattispecie.**

Il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all'integrita fisica di cui all'art. 544 ter c.p. è necessario verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo anche non definitive (Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734).

 Nella specie la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante "malattia" e quindi deterioramento (Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).

*(conferma sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011) Pres. Sirena, Est. Casucci*

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione – rilettura degli elementi di fatto – Esclusione - Riserva esclusiva del giudice del merito.**

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9­10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

*(conferma sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011) Pres. Sirena, Est. Casucci*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA  - Presidente

Dott. GIULIANO CASUCCI            - Rel. Consigliere

Dott. FRANCO FIANDANESE          - Consigliere

Dott. ALBERTO MACCHIA  - Consigliere

Dott. MIRELLA CERVADORO          - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da ..ad...n. il 05/03/1940

avverso la sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 17/02/2011

visti gli atti, la sentenza e i1 ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI

Udito it Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 17 febbraio 2011, il Tribunale di Torino, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da xxx, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all' art. 638 c.p. per avere sbattuto a terra e preso a calci il cane di proprietà di xxx, in Balagero il 19.7.2006 ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di duecento euro di multa nonché al risarcimento dei danni, liquidati in € 300,00, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Tribunale riteneva fondata la prova della responsabilita scorta della testimonianza di xxx, marito della parte civile, avvalorata dalla certificazione del veterinario che riscontrato "dolorabilità del cane "a livello del carpo sinistro e della zona mandibolare sinistra" e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto annullamento per i seguenti

motivi:

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 638 c.p. perché il cane non ha riportato alcun "deterioramento" ma una mera e del tutto presunta "dolorabilita";

difetto, carenza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto attendibile la testimonianza di ..., nonostante questi fosse il marito della parte civile, già condannato per il delitto di minacce gravi nei confronti del … e per aver tratto argomenti dalla

condotta di quest'ultimo che non aveva reagito alla veemente aggressione verbale del ... che lo accusava di aver maltrattato ilcane, condotta prudentemente serbata per evitare che essa degenerasse, senza tenere infine conto del dato processualmente dimostrato che il cane seguita a gradire le coccole del ...

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso a infondato, considerato che il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all'integrita fisica di cui all'art. 544 ter c.p. è necessario verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo anche non definitive; cfr. Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734).

La sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sul punto, senza che venisse dal ricorrente fornita specifica doglianza, allorché ha osservato che la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante "malattia" e quindi deterioramento (cfr. Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).

2. Il secondo motivo di ricorso a dedotto in maniera inammissibile, perchè sottopone in questa sede questioni che attengono la merito, attraverso la proposizione di lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L'indagine di legittimità. sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9­10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 27/10/2011 Sentenza n.38946**

**FLORA E FAUNA**- Maltrattamento di animali - Sussistenza del *fumus* di reato - Sequestro preventivo dell'animale - Legittimità.

**Argomento:**

* [**Giurisprudenza Sentenze per esteso massime**](http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/giurisprudenza-sentenze-esteso-massime)

**Autorità:**

* [**Corte di Cassazione**](http://www.ambientediritto.it/home/autorit%C3%A0/corte-di-cassazione)

**Categoria:**

* [**Fauna e Flora**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/fauna-e-flora)
* [**Maltrattamento animali**](http://www.ambientediritto.it/home/categorie/maltrattamento-animali)

**Provvedimento:**

Sentenza

**Numero:**

38946

**Sez.:**

3^

**Data deposito:**

27/10/2011

**Data emissione:**

28/09/2011

**Presidente:**

De Maio

**Estensore:**

Franco

**Titolo completo:**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n. 38946

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n. 38946**

**FLORA E FAUNA - Maltrattamento di animali - Sussistenza del***fumus***di reato - Sequestro preventivo dell'animale - Legittimità.**

In tema di misure cautelari, per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del *fumus* di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato. Fattispecie: maltrattamento di un cane da parte del marito della proprietaria dell'animale.

*(conferma l'ordinanza del 22/12/2010 dal tribunale del riesame di Messina) Pres. De Maio, Rel. Franco, Ric. De Salvo*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Guido De Maio - Presidente

2. Dott. Aldo Fiale         - Consigliere

3. Dott. Amedeo Franco  - Consigliere Est.

4. Dott. Giulio Sarno         - Consigliere

5. Dott. Luca Ramacci - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso proposto da De Salvo Anna, nata a Messina il 29.3.1969;

- avverso l'ordinanza emessa il 22 dicembre 2010 dal tribunale del riesame di Messina;

- udita nella udienza in camera di consiglio del 28 settembre 2011 la rela­zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

**Svolgimento del processo**

Con ordinanza 8/9.10.2010 il Gip di Messina convalidò il sequestro pre­ventivo, in relazione al reato di maltrattamento di animali nei confronti del Mazzapica, di due cani di proprietà rispettivamente di Mazzapica Giuseppe e della moglie convivente De Salvo Anna. A seguito di istanza di dissequestro presentata dalla De Salvo, il Gip, con ordinanza 18.11.2010 dispose la restitu­zione a costei del cane di sua proprietà.

I1 6.12.2010 il Gip, su istanza del PM, dispose il sequestro preventivo del cane della De Salvo perché questa, pur presente ai maltrattamenti, non aveva impedito al marito di bastonare il cane per farlo entrare nella cuccia posta sul balcone.

Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame confermò il sequestro preventivo osservando che la De Salvo aveva concorso moralmente col marito nel reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. e che atteneva al merito e non alla sede cautelare l'esame dei filmati che riproducevano la scena, i quali erano utilizzabi­li perché il balcone non costituisce un luogo di privata dimora, dal momento che il tendaggio posto a sua copertura era amovibile e quindi precario.

L'indagata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione degli artt. 324, 309 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che non erano stati trasmessi al tribunale i filmati di cui si faceva esclusivamente menzione nel decreto di sequestro.

La mancata allegazione era stata dedotta con i motivi di riesame. Su richiesta del tribunale il Pm trasmise i filmati lo stesso giorno ed il tribunale concesse alla difesa il termine di un giorno per esaminare i filmati. All'udienza la difesa ribadì l'eccezione di tardività della trasmissione dei filmati. Poiché il video ha avuto influenza decisiva, la misura cautelare era caducata ai sensi degli artt. 324, commi 2 e 7, e 309, commi 9 e 10. In ogni caso il provvedimento è nullo perché dalla mancata tempestiva trasmissione dei vi­deo e dalla concessione di un termine assolutamente incongruo, è derivato un grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa.

2) violazione degli artt. 321 e 178 cod. proc. pen. Lamenta che il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del fumus del reato con ri­guardo alla sua posizione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggetti­vo.

11 cane infatti era già stato restituito alla De Salvo in quanto persona estra­nea al reato. Dal provvedimento risulta che a lei viene imputato:

1) di non avere impedito al marito di bastonare il cane;

2) di averlo legato al guinzaglio al bal­cone.

Ora, l'attribuzione del reato sotto il profilo della causalità oggettiva ex art. 40, comma 2, cod. pen. si basa solo su una congettura astratta ed ipotetica, se­condo cui essa sarebbe stata presente agli episodi e che l'inerzia sarebbe stata connotata da dolo. Su tali rilievi il tribunale ha omesso qualsiasi motivazione. Inoltre, dai video non emerge traccia della presenza dell'indagata in due di essi, mentre negli altri due appare una persona femminile diversa dalla De Salvo.

3) violazione degli artt. 240, 273, 191 cod. proc. pen. e dell'art. 14 Cost. Lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibili­tà e di inutilizzabilità dei video. In primo luogo non è individuabile il soggetto che ha effettuato le riprese, il quale deve considerarsi anonimo. I due video sono pervenuti allegati ad una richiesti di revoca del dissequestro del cane, richiesta che reca due sottoscrizioni in alcun modo autenticate, come del resto riconosciuto dal tribunale che, illogicamente, non le ha ritenute anonime. Il tribunale ha omesso sul punto qualsiasi valutazione. Inoltre dal tenore della denuncia emerge chiaramente che le denunzianti non hanno dichiarato di aver assistito alla scena, limitandosi ad allegare dei video. Quindi la denuncia ed i suoi allegati non potevano essere acquisiti.

Osserva che in ogni caso i video sono inutilizzabili perché sono stati effet­tuati mediante una illegittima introduzione nel domicilio della indagata, tale es­sendo il balcone, protetto tra l'altro da un sistema avvolgente di tendaggi e che al momento delle riprese i tendaggi erano chiusi. Inoltre essa aveva dedotto che le riprese erano state effettuate non dalla strada ma da una posizione privilegia­ta, verosimilmente da altra abitazione privata con l'utilizzo di un teleobbiettivo. Quindi il balcone non poteva considerarsi luogo aperto al passaggio ed alla os­servazione indiscriminata. La ripresa video quindi integra il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen.

**Motivi della decisione**

Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto perché, pur es­sendo effettivamente mancante la motivazione sotto alcuni profili, ciò però, co­me subito si dirà, non rileva ai fini del mantenimento del sequestro preventivo.

Può invero qui sommariamente accennarsi che la motivazione appare man­cante almeno:

a) in ordine alla configurabilità del reato a carico della De Salvo per non avere la stessa impedito l'evento, non essendo stato specificato su quali norme di legge si fonderebbe la sua posizione di garanzia ed il suo obbligo giu­ridico di impedire l'evento;

b) in ordine alla configurabilità di un concorso della De Salvo con il marito nella commissione del reato, non essendo stato specifica­to lo specifico comportamento da essa tenuto che integrerebbe un concorso ma­teriale, o anche solo morale, nel reato;

c) alla eccepita natura anonima del filma­to, non essendo chiaro chi lo abbia realizzato.

Ritiene però il Collegio che questi, così come gli altri motivi di ricorso, siano irrilevanti perché inidonei a determinare il dissequestro del cane.

E' infatti con il ricorso non è stata contestata l'esistenza del fumus di un re­ato ai danni anche del cane in questione commesso dal marito della ricorrente, Mazzapica Giuseppe, per avere bastonato sia il cane di sua proprietà sia il cane di proprietà della moglie di cui si discute. E' noto che per giustificare il provve­dimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto seque­strato.

Nella specie, pertanto, non è stata contestata la sussistenza del fumus del reato commesso dal Mazzapica, né in questa sede possono valutarsi nei suoi confronti i motivi di ricorso fatti valere dalla De Salvo esclusivamente con rife­rimento al reato a lei contestato. Sussiste altresì un concreto periculum in mora derivante dalla possibilità che il Mazzapica reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria De Salvo Anna abbia concorso o meno nel reato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ri­corrente al pagamento delle spese processuali.

**Per questi motivi**

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces­suali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2011.

L’importanza dell’elemento psicologico nel reato di maltrattamento di animali

20 ottobre 2011 -

[Monia Dottorini](http://www.filodiritto.com/autori/avv.-monia-dottorini.html)

Grazie alle innovazioni apportate dalle più recenti disposizioni normative in materia, il reato di maltrattamento di animali (ex articolo 544 ter Codice Penale), assurge al rango di delitto anziché di contravvenzione come invece era previsto dalla vecchia normativa. Ciò ha inevitabilmente comportato un inasprimento della pena da applicare in conseguenza della commissione del delitto di cui si discute; infatti, la norma prevede l’irrogazione della pena della reclusione da 3 a 18 mesi o della multa da € 5.000,00 ad € 30.000,00.

L’articolo 544 ter Codice Penale afferma che: “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito… (omissis). La stessa pena, si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà, se dal fatto deriva la morte dell’animale”. E’ bene sottolineare che la predetta disposizione normativa riconduce nell’ambito del reato di maltrattamento di animali qualsiasi condotta attiva od omissiva che arrechi una lesione fisica all’animale, quali possono essere le percosse oppure la semplice non curanza o addirittura indifferenza di fronte al precario stato di salute dell’animale stesso. Le medesime considerazioni possono essere espresse nei confronti di colui che tiene un comportamento tale da sottoporre l’animale a sevizie, fatiche o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Di estrema importanza è il secondo comma dell’articolo in commento, il quale – come abbiamo visto – punisce colui che somministra sostanze stupefacenti o sottopone l’animale a trattamenti che gli procurano un danno alla salute. Con tale previsione, il Legislatore ha voluto punire il reato di doping a danno di animali. Trattasi, in particolare modo, di un reato per il cui perfezionamento non ricorre la necessità che si verifichi un danno, ma solo la realizzazione di una condotta qualificabile come pericolosa. Se dalle condotte criminose previste e disciplinate dall’articolo 544 ter Codice Penale, deriverà quale conseguenza non voluta la morte dell’animale, allora ci troveremo in presenza della circostanza aggravante speciale di cui al terzo comma del predetto articolo.

Passando ora ad analizzare la ricorrenza dell’elemento psicologico nella configurazione del reato di maltrattamento di animali, è bene preliminarmente soffermarsi sul concetto di colpevolezza da considerarsi quale elemento indispensabile ai fini dell’attribuibilità del fatto-reato al suo autore. Affinché il fatto commissivo sia punibile, è necessario che ricorra, non solo la tipicità e la sua antigiuridicità, ma si richiede, altresì, che sia anche colpevole.

Il principio di colpevolezza assume un’importanza basilare nel nostro sistema penale e trova la propria base giuridica nell’articolo 27 comma primo della Costituzione. La colpevolezza può essere definita come un atteggiamento antidoveroso della volontà dal quale scaturisce la commissione del fatto-reato e che giustifica l’irrogazione della pena. Da qui l’applicazione del primo comma dell’articolo 42 Codice Penale, ad avviso del quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non ha agito con coscienza e volontà. Le diverse forme in cui si estrinseca la colpevolezza sono il “dolo” e la “colpa”, ma esiste, altresì, la c.d. preterintenzione che rinveniamo nell’articolo 544 ter Codice Penale ultimo comma e cioè il maltrattamento di animali aggravato dalla morte. In tale ultimo caso, la morte è da considerarsi come evento ulteriore che va oltre l’intenzione da qualificarsi, quindi, come più grave di quello in realtà voluto dal soggetto agente, ma che è comunque conseguenziale alla sua azione od omissione e ad esso attribuibile.

Come tutti noi sappiamo le sostanziali e più rilevanti differenze tra i due concetti rispettivamente di dolo e colpa, sono facilmente estrapolabili dalle norme del nostro Codice Penale. Infatti, il dolo viene qualificato come “volontà consapevole di realizzare il fatto tipico”. In tale caso, il soggetto agente rappresentandosi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, pone in essere un’azione volta alla realizzazione dell’evento. Al contrario, quando manca la volontà dell’evento, ci troviamo in presenza della colpa. Di conseguenza il delitto è colposo quando il fatto illecito è stato commesso per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il rimprovero che l’Ordinamento Giuridico muove al soggetto agente, è relativo al fatto di non avere attivato quei poteri di controllo che doveva e poteva attivare per evitare il verificarsi dell’evento lesivo; ciò significa che, in tale circostanza, l’agente non ha osservato, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare, quello standard di diligenza richiesto nella situazione concreta.

Dopo avere analizzato per sommi capi le più rilevanti differenze esistenti tra il dolo, la colpa e la preterintenzione, è indispensabile soffermarci ora sullo studio minuzioso delle differenti forme di dolo che possiamo individuare nel reato di maltattamento di animali.

A tale proposito un recente arresto giurisprudenziale ha definito il reato di amltrattamento di animali come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, la quale può consistere in un comportamento commissivo od omissivo, sia tenuta per crudeltà e a dolo generico quando la stessa è tenuta senza necessità (Cassazione Penale, Sezione III, n. 44822/07). I due concetti di dolo specifico e dolo generico sono da ricondurre nell’ambito delle varie forme in cui si manifesta il dolo; mentre nel caso del dolo specifico, il soggetto agente compie il fatto materiale con coscienza e volontà per il perseguimento di un fine particolare, da considerarsi come elemento soggettivo costituitivo della fattispecie legale, ma che va oltre il fatto materiale tipico; al contrario, il dolo generico è caratterizzato dalla semplice coscienza e volontà del fatto materiale a prescindere dal fine per cui si agisce. Naturalmente la locuzione “senza necessità” richiamata dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra specificato, e che giustifica la ricorrenza del dolo generico, è da ricondurre all’articolo 54 Codice Penale e quindi ai fini della esclusione della configurabilità della fattispecie criminosa de quo, è indispensabile che la condotta attiva od omissiva tenuta dall’autore, s’incardini nell’ambito di una situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni.

Nell’ambito dei reati contro gli animali, assurge a fondamentale importanza il “dolo eventuale” di matrice prettamente giurisprudenziale.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha di recente sostenuto l’applicabilità del dolo eventuale nel reato di maltrattamento di animali.

Ricorre il dolo eventuale o indiretto nel caso in cui l’evento non è direttamente voluto dal soggetto agente, ma accettato come conseguenza eventuale della propria condotta e quindi accetta il rischio del suo verificarsi. Le predette considerazioni, ampliano notevolmente la tutela degli animali dinnanzi ad eventuali maltrattamenti, poiché si considera punibile anche colui che non solo vuole arrecare nocumento all’animale, ma anche chiunque pur non volendo raggiungere direttamente la predetta finalità, agisce ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi.

Da ultimo e come accennato in precedenza, il terzo comma dell’articolo 544 ter Codice Penale prevede e disciplina una circostanza aggravante ad effetto speciale. E’ chiaro che, in tale ipotesi, l’evento morte che consegue alla condotta criminosa, non deve essere voluto dal soggetto agente autore del maltrattamento e neppure dovrà configurarsi il c.d. dolo eventuale attraverso l’accettazione del rischio del suo verificarsi, altrimenti ci troveremmo in presenza della fattispecie criminosa di cui all’articolo 544 Bis Codice Penale e cioè del reato di “uccisione di animali”. E’ evidente che nelle predette circostanze, ricorre l’ipotesi di vera e propria preterintenzione ove l’evento dannoso, il quale nel caso sottoposto alla nostra attenzione, si concretizza nella morte dell’animale, è più grave di quello voluto dall’agente. Di conseguenza, avremo un reato base, caratterizzato dalla presenza del dolo ed un successivo evento non voluto purché collegato da un nesso di causalità materiale all’azione od omissione dell’autore del reato.

**Polizia Giudiziaria. Guardie zoofile**  
**Data:** Martedì, 13 marzo @ 06:00:00 CET  
**Argomento:** Polizia Giudiziaria

Consiglio di Stato Sez. VI sent. 298 del 26 gennaio 2007  
Polizia giudiziaria. Guardie zoofile ENPA 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
N. 298/07  
Reg.Dec.  
N. 6621 Reg.Ric.  
ANNO 2002  
  
  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente   
  
**DECISIONE**   
  
**sul ricorso in appello** proposto dall’E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to Fernando Petrivelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Quintino Sella, n. 41;  
**contro**  
Ministero dell’interno, Ministero di grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva in persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;  
**per l’annullamento**  
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6368/2001;  
Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti gli atti tutti della causa;  
Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.  
Udito l'Avv. dello Stato Tortora;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:   
  
**F A T T O E D I R I T T O**   
  
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dall’E.N.P.A. - Ente Nazionale per la protezione degli animali, avverso la circolare n. 559/C.30137.10173.A del 18-3-1995 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto la qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie ed avverso il presupposto parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2296/94 del 29-8-1994.   
  
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le guardie zoofile volontarie dell’ENPA non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, come affermato nell’impugnata circolare.   
  
L’ENPA ha proposto ricorso in appello, sostenendo, invece, l’opposta tesi del riconoscimento in capo alle guardie zoofile dell’ente della menzionata qualifica.   
  
Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.   
  
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.   
  
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’accertamento della sussistenza in capo alle guardie zoofile volontarie dell’ENPA della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.   
  
Tale qualifica è stata negata dalla menzionata circolare, che è stata appunto impugnata dall’ENPA.   
  
Il ricorso in appello, proposto dall’ENPA. è privo di fondamento.   
  
Innanzitutto, è opportuno ricostruire il quadro normativo.   
  
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza (possibilità confermata dalla legge 11 aprile 1938 n. 612, istitutiva dell’E.N.P.A.).   
  
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto Ente ha perso il carattere di persona giuridica pubblica; l’art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.   
  
Inoltre, l’art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.   
  
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.   
  
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale è sorto un contrasto soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione penale.   
  
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio 2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile 1998).   
  
In altre occasioni, è stato invece affermato l’opposto principio dell’insussistenza di detta qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale , sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno 1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).   
  
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n. 4304/2001; n. 5430/2006).   
  
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed agenti di P.G..   
  
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso comma.   
  
L’assenza dell’espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria.   
  
In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito.   
  
3. Sulla base di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.   
  
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.   
  
**P. Q. M.**   
  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.   
  
Compensa tra le parti le spese del giudizio.   
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.   
  
Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:  
Claudio Varrone Presidente  
Luciano Barra Caracciolo Consigliere  
Lanfranco Balucani Consigliere  
Domenico Cafini Consigliere  
Roberto Chieppa Consigliere Est.   
  
Presidente  
f.to Claudio Varrone   
  
Consigliere Segretario  
f.to Roberto Chieppa f.to Annamaria Ricci  
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
il 26/01/2007  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
per Il Direttore della Sezione  
f.to Giovanni Ceci